

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1466 DEL 05/09/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. dott.ssa ELISABETTA ZAMBONIN

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO DI UN OPERATORE SOCIO SANITARIO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 1508/23

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 234 del 10 febbraio 2023 è stata disposta l'assunzione mediante contratto di lavoro a tempo determinato di operatori socio sanitari, con contratto della durata prevista di sei mesi con decorrenza dall'effettiva immissione in servizio, al fine di garantire le esigenze di servizio connesse all'assenza a vario titolo di dipendenti a tempo indeterminato;
- in adempimento alla suddetta deliberazione è stato assunto – tra gli altri – il sig. Federico MASSIGNAN (contratto n. 184 del 3 marzo 2023) assegnato all'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione del Presidio ospedaliero di Santorso con decorrenza dell'immissione in servizio dal 6 marzo 2023 e scadenza del rapporto al 4 settembre 2023;
- il sig. MASSIGNAN supplisce attualmente A. G. – matricola n. 16548 – assente per maternità e successivo congedo parentale; ai sensi delle vigenti disposizioni per l'acquisizione del personale contemplate dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1718 del 30 dicembre 2022, l'autorizzazione alla supplenza è stata acquisita in esito alla programmazione del primo trimestre 2023 riscontrata favorevolmente con la nota dell'Area Sanità e Sociale n. 163378 del 23 marzo 2023;
- con nota n. 72941 di prot. del 30 agosto 2023 il Direttore dell'unità operativa complessa "Direzione delle professioni sanitarie" ha chiesto di prorogare il termine del contratto in scadenza di Federico MASSIGNAN a fronte della permanenza dell'assenza dal lavoro della dipendente sostituita sopra indicata.

Considerato che:

- l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- l'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – nel testo applicabile alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 - prevede che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi;
- l'articolo 70, commi 1 e 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità sottoscritto il 2 novembre 2022 consente alle Aziende di stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle previsioni dell'art. 36 del decreto legislativo n.165/2001 e, in quanto compatibili, delle previsioni degli artt. 19 e seguenti del decreto legislativo n.81/2015, precisando che i contratti a termine hanno durata massima di trentasei mesi;
- in merito all'applicazione delle norme che prevedono il rinnovo o la proroga del termine apposto al contratto di lavoro, la circolare n. 18/2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che *"si ha proroga di un contratto nel caso in cui, prima della scadenza del termine, lo stesso venga prorogato ad altra data. Si ha invece rinnovo quando l'iniziale contratto a termine raggiunga la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti vogliano procedere alla sottoscrizione di un ulteriore contratto"*, con la conseguenza che il termine dilatorio previsto dal contratto collettivo nazionale in caso di successione di contratti è applicabile

alle sole ipotesi di rinnovo del contratto a seguito della rivalutazione dei rispettivi interessi delle parti che interviene dopo la scadenza del precedente rapporto e non all'ipotesi di proroga del termine di scadenza;

- in applicazione della suddetta normativa, appare pertanto possibile disporre la proroga del termine di scadenza del contratto a tempo determinato dell'operatore socio sanitario Federico MASSIGNAN;
- si propone che la proroga del rapporto di lavoro sia disposta per il periodo di sei mesi, fatta salva la scadenza anticipata del rapporto di lavoro nell'ipotesi di risoluzione senza diritto al preavviso al rientro in servizio del titolare del posto temporaneamente sostituito ai sensi dell'articolo 70, comma 10, del C.C.N.L. del 2.11.2022;
- ferma restando la suddetta durata massima, nel corso della proroga del rapporto di lavoro, in considerazione delle esigenze di servizio la Direzione delle professioni sanitarie potrà assegnare il dipendente alla sostituzione di altra unità assente per la quale risulti acquisita la prevista autorizzazione regionale.

Dato atto che la proroga del termine del contratto di lavoro a tempo determinato del dipendente Federico MASSIGNAN in qualità di operatore socio sanitario è coerente alla programmazione trimestrale dell'acquisizione del personale prevista dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1718 del 30 dicembre 2022 e al limite di spesa previsto dal Piano triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025 adottato in via definitiva con deliberazione n. 168 del 30 gennaio 2023 e facente parte del Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 adottato con deliberazione n. 170 del 30 gennaio 2023.

Visti e richiamati:

- l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di forme flessibili di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;
- il Capo III del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- la circolare n. 18/2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- gli articoli 70 e 71 del C.C.N.L. del comparto sanità sottoscritto il 2.11.2022 in tema di contratto individuale di lavoro e di assunzioni a tempo determinato;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1718 del 30 dicembre 2022;
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025 adottato in via definitiva con deliberazione n. 168 del 30 gennaio 2023.

Per quanto sopra il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di provvedere sulla richiesta del Direttore dell'unità operativa complessa "Direzione delle professioni sanitarie" avente ad oggetto la proroga del termine del contratto di lavoro a tempo determinato del dipendente Federico MASSIGNAN in qualità di operatore socio sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di disporre, per quanto esposto nelle premesse, la proroga del termine del contratto di lavoro a tempo determinato del dipendente Federico MASSIGNAN in qualità di operatore socio sanitario a tempo indeterminato, per il periodo massimo di sei mesi, con decorrenza dal giorno 5 settembre 2023 e fino al 4 marzo 2024 (compreso) a fronte della persistente esigenza di sostituzione della dipendente a tempo indeterminato A. G. – matricola n. 16548 - temporaneamente assente dal servizio;
2. di precisare che, ferma restando la scadenza del termine di durata massima di sei mesi del rapporto, l'unità operativa complessa "Direzione delle professioni sanitarie" può assegnare al dipendente la sostituzione di altro dipendente temporaneamente assente dal lavoro per il quale risulta acquisita l'autorizzazione prevista dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1718 del 30 dicembre 2022;
3. di dare atto che ai sensi dell'articolo 70 del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 2.11.2022, il contratto a tempo determinato si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato ovvero, prima della scadenza prevista, in caso di rientro in servizio del titolare del posto temporaneamente sostituito;
4. di delegare l'Unità operativa complessa Gestione risorse umane, all'esecuzione del presente provvedimento;
5. di precisare che la spesa derivante dalla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato del quale trattasi, rientra nel limite del costo complessivo del personale previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025 adottato in via definitiva con deliberazione n. 168 del 30 gennaio 2023;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.